



**TRIBUNALE DI BRESCIA
QUARTA SEZIONE CIVILE**

**Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Simonetta Bruno, presidente
dott. Gianluigi Canali, giudice relatore
dott. Stefano Franchioni, giudice
ha pronunciato il seguente**

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 8/2021 avente ad oggetto la domanda d'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata da Diesse Electra spa, con sede legale in Ghedi, via Industriale, n. 42;

a scioglimento della riserva, letti ed esaminati gli atti, osserva quanto segue

1.La società Diesse Electra propone ai creditori un concordato preventivo liquidatorio che prevede il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati e il pagamento nella misura del 26,47% dei crediti chirografari.

L'attivo realizzabile ammonta ad € 7.660.279 e in relazione alle voci che saranno oggetto di analisi in quanto costituenti le maggiori poste attive individuate dall'attestatore e dal commissario giudiziale come possibili criticità risulta così composto: a) immobili € 2.028.465 (vedi pag. 15 relazione commissario giudiziale); b) magazzino materie prime € 156.714; c) commesse € 1.492.230; d) commesse da cedere a Colombo per cantiere Catania € 547.000; e) crediti verso



clienti 2.172.196; f) credito Balduzzi 374.347; g) crediti verso Rizzani De Eccher per escussione fideiussione € 157.000,00.

Il passivo concordatario ammonta ad € 18.638.103 di cui € 1.169.719 in prededuzione, € 2.538.968 al privilegio ed € 14.929.416 al chirografo. A seguito della soddisfazione dei crediti prededucibili e dei privilegiati, le somme che si prevede residueranno per il pagamento dei creditori chirografari sono stimate in € 3.951.592,00.

2. Come è noto, la normativa introdotta con D.L. 27.06.2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6.08.2015, n. 132 ha modificato l'art. 160 l.f., prevedendo, al quarto comma, che nei concordati non riconducibili all'art. 186-bis l.f. *“la proposta [...] deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari”*.

3. Sull'interpretazione di tale disposizione si è aperto un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza. Mentre non si dubita che - al di là del mancato richiamo al quarto comma dell'art. 160 l.f. da parte dell'art. 162 l.f., spiegabile come un mero difetto di coordinamento - la legge di conversione abbia introdotto un ulteriore requisito di ammissibilità della proposta, le incertezze si appuntano sul significato da attribuire al termine *“assicurare”*.

La tesi più rigorosa - valorizzando il dato letterale del nuovo art. 160 l.f. (*“assicurare”* dunque *“garantire”*) e la modifica introdotta all'art. 161, comma secondo lett. e l.f. (*“in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”*) - ritiene che il debitore debba assumersi lo specifico obbligo giuridico di garantire il pagamento dei chirografari nella misura minima del 20%. Tra le voci critiche nei confronti di questo indirizzo, coglie nel



segno chi sottolinea come sia difficilmente concepibile l'assunzione di detta obbligazione da parte di un soggetto che, soprattutto nella forma tipica (e ricorrente nella pratica) della cessione dei beni, mette a disposizione dei creditori tutto il suo patrimonio, ed esaurisce in tal modo la propria obbligazione, restando poi affidata alla figura terza del liquidatore giudiziale la realizzazione del suo patrimonio (sulla necessità della nomina del liquidatore giudiziale Cass. civ. 15699/11). Sul punto è di rilievo richiamare l'art. 160 l.f., nel testo antecedente alla riforma del 2005, che, per l'accesso al concordato, imponeva al debitore di offrire "*serie garanzie reali o personali di pagare almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari*", salva la possibilità, per il medesimo debitore, di cedere ai creditori tutti i beni esistenti nel suo patrimonio, nel qual caso altro non si sarebbe potuto pretendere, per l'ammissione alla procedura, se non che la percentuale minima richiesta potesse essere "*fondatamente*" ritenuta conseguibile.

All'estremo opposto si colloca la tesi di chi, nel solco delle Sezioni Unite 23.01.2013 n. 1521, ritiene che - al di là della terminologia utilizzata dal legislatore ("*la proposta deve assicurare*") nell'ambito di un intervento riformatore estemporaneo ed asistemico - poco o nulla di fatto sia cambiato, la negazione del presupposto di ammissibilità dovendo fondarsi su circostanze che offrano evidenza di una chiara ed incontrovertibile impossibilità della proposta di raggiungere la prescritta misura del 20% di soddisfacimento dei creditori chirografari (risultando perciò sostanzialmente solo elevata la soglia della "causa concreta" del concordato).

Tale lettura pare tuttavia eccessivamente riduttiva, in quanto il dato letterale - sufficientemente chiaro nel pretendere, ai fini dell'ammissibilità della proposta



concordataria, un *quid pluris* rispetto al regime anteriore alla riforma dell'estate 2015 (art. 160 comma quarto l.f. e nuovo art. 161, comma secondo lett. e l.f.) – è ulteriormente suffragato dal contenuto della Relazione illustrativa del ddl di conversione, la quale individua la *ratio* dell'art. 4 (Integrazione del contenuto della proposta di concordato) nella finalità di evitare che possano essere presentate proposte per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo che lascino del tutto indeterminato e aleatorio il conseguimento di un'utilità specifica per i creditori. Non sembra, dunque, possibile sostenere che la novella non abbia determinato cambiamenti sostanziali rispetto alla disciplina precedente.

L'intenso dibattito in corso conferma comunque come il termine "*assicurare*" non consenta un'univoca interpretazione in ordine alla consistenza ed alla specificità degli obblighi gravanti sul proponente (ed all'estensione dei poteri di sindacato officiosi del giudice). L'incertezza dell'attuale dato normativo, unitamente alle perplessità sopra evidenziate con riferimento ai due indirizzi antitetici, rendono preferibile l'adozione di un criterio intermedio, sostanzialmente ispirato all'impostazione della giurisprudenza formatasi con riferimento alla disciplina *ante* 2005 in tema di concordato per cessione dei beni: il giudice, nel verificare la sufficienza dei beni offerti ad assicurare il soddisfacimento dei crediti nella misura prevista, non potrà muovere da mere congetture o da ipotesi arbitrarie o più o meno ottimistiche, ma dovrà basarsi su elementi seri e concreti, capaci di determinare la fondata opinione, intesa come "quasi certezza", che secondo l'*id quod plerumque accidit* la liquidazione dei beni stessi fornirà i mezzi necessari al detto soddisfacimento (Cass. civ., 28.07.1989, n. 3527; Cass. civ., 09.04.1988, n. 2809; Cass. civ., 20.11.1973, n. 3128).



L'assunzione di tale criterio incide necessariamente anche sul contenuto dell'attestazione, la quale dovrà fornire elementi oggettivi e riscontrabili che consentano di ritenere "certo", nei termini sopra indicati, il risultato prospettato dal debitore.

L'attestatore deve, quindi, attestare che salvo eventi imprevedibili il piano concordatario avrà lo sviluppo indicato dal proponente.

4. Il piano concordatario proposto dalla società Diesse Electra spa, così come emerge dalla relazione del commissario giudiziale, non è idoneo ad "assicurare" il pagamento del 20% dei crediti chirografari.

Il commissario giudiziale, nella propria relazione del 29.1.2021, ha ritenuto che il piano concordatario fosse idoneo a pagare i creditori chirografari nella misura del 20,38% solamente qualora le varie criticità indicate nella stessa relazione si fossero risolte positivamente.

Con riferimento al compendio immobiliare, va rilevato che per i vari cespiti della società non risultano presenti né contratti preliminari né proposte di acquisto condizionate all'omologa del concordato.

L'assenza di concrete manifestazioni di interesse dimostra, contrariamente a quanto dedotto dalla società proponente, che eventuali potenziali acquirenti saranno interessati ad acquistare gli immobili solamente a prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato.

Il Commissario giudiziale ha rilevato che per assicurare ai creditori chirografari una somma pari al 20,38% del proprio credito sarebbe necessario vendere gli immobili per un valore di € 1.598.206 e, quindi, con un ribasso di circa il 20% rispetto ai valori indicati nel piano concordatario.



A parere di questo Collegio sembra del tutto improbabile che in sede di vendita coattiva sia possibile ottenere offerte di tale entità, considerato che, come già detto, per gli immobili in questione non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse.

Di conseguenza, la vendita degli immobili avverrà, con ogni probabilità, con ribassi notevolmente superiori al 20%, con conseguente impossibilità di garantire il pagamento ai creditori chirografari nella misura del 20%.

Con riferimento al “magazzino materie prime”, il commissario giudiziale ha indicato il valore di realizzo in € 107.337,00, a fronte di un valore di perizia di € 167.714,00.

Il valore individuato dal commissario si pone come posizione mediana tra quanto previsto dalla proponente e quanto indicato dall’attestatore nel supplemento di relazione.

Ipotizzare incassi maggiori non pare ragionevole, considerato che durante i mesi trascorsi dal deposito della domanda “in bianco” sono state autorizzate dal tribunale solo due cessioni di beni e che detta circostanza evidenzia uno scarso interesse dei potenziali acquirenti rispetto al “magazzino materie prime” della proponente.

Per quanto riguarda le “commesse”, si deve rilevare una particolare criticità in riferimento al “cantiere di Catania”.

La società ha ipotizzato che la società Enrico Colombo spa, cui è stato affidato dalla committente l’incarico di proseguire il cantiere, possa acquistare le rimanenze al valore di € 547.000,00.

Il commissario giudiziale, tenuto conto che la società Enrico Colombo non risulta in alcun modo vincolata all’acquisto delle rimanenze, ha fatto presente che un



ribasso superiore al 10% nel prezzo di vendita non consentirebbe di pagare i creditori chirografari nella misura minima consentita.

Al riguardo, il Tribunale osserva che, se è possibile che la società Enrico Colombo possa acquistare le rimanenze indicate dalla società proponente, non vi è la “quasi certezza”, richiesta dalla giurisprudenza, che l’acquisto possa effettivamente avvenire o, comunque, possa essere concretizzato a valori prossimi a quelli indicati dalla proponente.

Sembra, pertanto, più ragionevole ipotizzare che la società Enrico Colombo spa, qualora fosse interessata ad acquistare le rimanenze, potrebbe offrire un prezzo notevolmente inferiore e che il liquidatore giudiziale, tenuto conto che dette rimanenze non avrebbero altro interessato, sarebbe costretto ad accettare il valore proposto.

Ne consegue che anche sotto questo profilo la proposta non pare idonea a garantire ai creditori chirografari la misura minima del 20%.

Vi sono, poi, alcuni crediti che non pare possano essere incassati nella misura e nei tempi indicati nella proposta.

Con riferimento al credito relativo alla posizione “COIB Politecnico”, la società committente ha dichiarato che sarà pagato solo dopo l’esecuzione dei collaudi finali, la determinazione dell’effettiva consistenza dei lavori svolti e la verifica delle condizioni per l’applicazione di eventuali penali.

Si tratta all’evidenza di un credito, allo stato, incerto quantomeno nel quantum e sicuramente non riscuotibile entro il 31.12.2021, come, invece, prospettato dalla società ricorrente.

Anche il credito verso Balduzzi e Stefano s.s. società agricola di € 374.347 risulta di difficile realizzazione.



La società proponente ha acquistato il credito dal fallimento Re Solutions srl e la società debitrice ha convenuto in giudizio la proponente e la società Re Solutions chiedendo il pagamento di oltre un milione di euro a titolo risarcitorio.

Trattasi, all'evidenza, di una posizione creditoria che nel peggiore dei casi non porterà alcun attivo nella casse della società Diesse e che nell'ipotesi migliore consentirà alla società di percepire le somme indicate dalla proposta oltre il periodo temporale considerato dal piano concordatario.

Anche l'incasso del credito verso Rizani De Eccher spa per € 157.000,00 è subordinato al collaudo positivo delle opere commissionate e non si può, quindi, ritenere che lo stesso possa essere incassato nei tempi previsti dalla proponente.

Il credito verso il concordato Marani srl in liquidazione per € 185.801 non garantirà alla società Diesse la somma prevista, atteso che il commissario liquidatore, all'udienza del 3.2.2021, ha dichiarato che il liquidatore giudiziale lo ha informato che i creditori ipotecari non troveranno integrale soddisfazione sui beni ipotecati e che, pertanto, a causa del degrado al chirografo del credito insoddisfatto, i creditori chirografari saranno pagati in misura inferiore alla proposta.

E' evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società proponente all'udienza del 3.2.2021, la presenza delle criticità indicate in relazione ai crediti indicati non consente di ritenere non necessari i fondi generici appostati nella proposta concordataria.

Per quanto riguarda le ricevute salvo buon fine, il commissario giudiziale ha accertato che tra giugno 2020 e ottobre 2020 il 30% delle stesse non sono andate onorate. Il commissario ha fatto presente che per garantire che il concordato



possa attribuire la somma del 20,38% ai creditori chirografari è necessario che gli insoluti non superino il 5% del totale.

E' ragionevole presumere che, con l'attuale crisi economica in atto, la quota di insoluti non sarà diversa da quella registrata in precedenza.

Tenuto conto che le anticipazioni pendenti sono pari ad € 1.686.164 (vedi relazione commissario pag. 29), è evidente che una percentuale di insoluti prossima a quella già registrata non consentirebbe il pagamento dei creditori chirografari nella misura minima di legge.

Per quanto riguarda i crediti commerciali, il commissario giudiziale ha evidenziato che l'85% degli stessi è riconducibile a 10 soggetti e che nessuno di questi ha versato alcunché negli ultimi quattro mesi.

I crediti commerciali sono pari ad € 2.172.126 (vedi relazione commissario pag. 16) e l'85% degli stessi è pari ad € 1.846.307.

Considerato che i 10 maggiori debitori nulla hanno pagato negli ultimi mesi, è evidente che il fondo rischi specifico per questa voce di attivo dovrebbe essere superiore al 5% che il commissario ha indicato come soglia massima che garantirebbe la tenuta del piano concordatario.

Di conseguenza, il pagamento dei creditori chirografari nella misura minima di legge non risulta garantito neppure tenendo conto di questa sola voce dell'attivo.

Da quanto sin qui esposto risulta evidente come una corretta e prudente valorizzazione delle poste attive, sulla scorta delle osservazioni del commissario giudiziale, non permette di ritenere che il piano concordatario consenta di pagare i creditori chirografari nella misura minima di legge.

La proponente, anche all'udienza del 3.2.2021, ha evidenziato che, se le ricevute bancarie non fossero onorate e se i debitori versassero quanto dovuto alla società



su conti diversi, le banche non potrebbero compensare i propri crediti con i pagamenti con conseguente aumento dell'attivo concordatario.

Al riguardo si osserva, in primo luogo, che tale comportamento sarebbe qualificabile come inadempimento, in relazione alle modalità del pagamento, e che, pertanto, non appare ragionevole ritenere che i creditori, di propria iniziativa, lo potranno porre in essere.

In secondo luogo, qualora fosse la società proponente a suggerire tale condotta, è evidente che la reazione delle banche si sostanzierebbe in una serie di cause per risarcimento del danno che, con ogni probabilità, vedrebbero soccombente la società proponente quale concorrente nell'illecito contrattuale.

Alla medesima udienza la società istante ha fatto presente che la committente Arco non avrebbe intenzione di pagare direttamente i subappaltatori di Diesse e che, pertanto, il fondo rischi di € 153.801 appostato dal commissario potrebbe essere utilizzato per pagare i creditori.

Al riguardo si deve osservare, in primo luogo, che non è detto che i subappaltatori non agiscano giudizialmente nei confronti di Arco e, in secondo luogo, che l'eventuale utilizzazione di detta somma non è sufficiente a consentire il pagamento della percentuale del 20% ai creditori chirografari, atteso che solo le minusvalenze relative alle ricevute salvo buon fine rappresentano una somma più che doppia rispetto a quella in questione.

5. All'udienza del 3.2.2021, il Tribunale ha concesso alla proponente un termine per provvedere a fornire l'impegno, da parte di un socio e di un terzo, a garantire ai creditori chirografari il pagamento del 20% del loro credito.

Nelle osservazioni rese a seguito dell'integrazione della proposta concordataria, il commissario giudiziale ha rilevato che la debitrice, attraverso le garanzie di terzi e



la postergazione dei compensi degli Advisor, ha garantito ai creditori la maggior somma di circa 300.000,00, a condizione che con detta somma sia pagato il 20% dei creditori chirografari.

Ne consegue che la “garanzia” prestata dalla società è condizionata alla circostanza che il piano concordatario assicuri il 18,11% ai creditori chirografari, atteso che solamente in questa ipotesi l’ulteriore somma messa a disposizione potrà essere utilizzata per garantire il raggiungimento della quota del 20%.

Le criticità sopra indicate non consentono di ritenere verosimile che il piano concordatario possa assicurare il pagamento del 18,11% dei chirografi, tenuto conto, ad esempio, che i 10 maggiori debitori dovrebbero pagare la somma di € 1.846.307 e che, considerato che negli ultimi mesi la società non è riuscita ad incassare detti crediti, una loro svalutazione nella misura del 30/35%, in luogo del 5% previsto, sembra del tutto prudentiale.

Ne consegue che anche valutando una sola delle molte criticità evidenziate, comportando questa un minor attivo di circa 500.000 euro, appare evidente come il piano concordatario non sia idoneo a garantire ai chirografi il pagamento del 18,11% dei loro crediti, con conseguente inoperatività della garanzia prestata.

Alla medesima conclusione si giungerebbe se si prendesse in esame la voce di attivo relativa alle ricevute salvo buon fine.

Come già detto (vedi pag. 11), se le ricevute salvo buon fine continuassero ad avere la percentuale di insoluti registrata nel periodo giugno 2020 - ottobre 2020 (pari al 30%), l’attivo concordatario, tenuto conto che il piano prevede un fondo rischi del 5%, subirebbe una diminuzione di circa 420.000,00 euro.

Ne consegue che la garanzia fornita anche in questo caso non sarebbe operante e i creditori chirografari non sarebbero soddisfatti nella misura minima del 20%.



5. Da quanto precede emerge, in conclusione, come la proposta di Diesse Electra spa non sia idonea a fondare il giudizio, intesa come "quasi certezza", che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, la liquidazione dei beni della ricorrente (con particolare riferimento agli immobili, alle rimanenze e ai crediti) fornirà i mezzi necessari a soddisfare i creditori chirografari nella misura minima del 20%.

La proposta di concordato va pertanto dichiarata inammissibile.

Si provvede per la dichiarazione di fallimento con separata sentenza.

Nulla per le spese stante la natura del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli articoli 160, 161 e 162 l.f.,

dichiara inammissibile la proposta di concordato avanzata da Diesse Electra spa.

Nulla per le spese.

Si comunichi.

Brescia, 4.3.2021

Il Presidente

Dott.ss Simonetta Bruno

